

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che è istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva inteso a garantire un reddito equo per i produttori; che, tuttavia, tenuto conto delle possibilità di smercio della produzione comunitaria sui mercati, è opportuno scoraggiare la produzione di olio d'oliva quando essa supera un quantitativo fissato in rapporto alla situazione del mercato; che a tal uopo è opportuno prevedere la riduzione dell'aiuto unitario in caso di superamento del quantitativo massimo fissato; che conviene pertanto abrogare la disposizione che, allo stesso scopo, limita le superfici oleicole la cui produzione può beneficiare dell'aiuto alla produzione;

considerando che è opportuno esentare i piccoli produttori dall'applicazione della riduzione dell'aiuto, dato che questi agricoltori generalmente non commercializzano la loro produzione e quindi non contribuiscono alla creazione di eccedenze sul mercato; che tale misura è giustificata anche da motivi di buona gestione amministrativa; che è altresì opportuno prevedere la possibilità di concedere a tali produttori un aiuto più elevato;

considerando che, come l'esperienza ha dimostrato, il regime delle maggiorazioni mensili, data la situazione del mercato dell'olio d'oliva, invece di favorire la commercializzazione del prodotto in funzione dei fabbisogni del mercato, costituisce un ostacolo al normale smaltimento della produzione; che è quindi opportuno sopprimere qualsiasi maggiorazione mensile;

considerando che l'intervento deve costituire uno strumento di garanzia del reddito del produttore, qualora i meccanismi del mercato non possano operare utilmente; che un intervento esteso a tutta la campagna ostacola il normale smercio dei prodotti sui mercati; che è quindi opportuno limitare l'intervento a un periodo limitato della campagna;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 <sup>(5)</sup>, l'olio d'oliva acquistato dagli organismi d'intervento deve essere posto in vendita sul mercato comunitario; che, dall'esperienza acquisita emerge l'opportunità di prevedere che l'olio possa essere smaltito anche sotto forma di cessione gratuita nell'ambito di operazioni puntuali di aiuti di emergenza a finalità umanitaria;

considerando che l'efficacia di tali operazioni risiede nella rapidità della loro attuazione; che occorre pertanto prevedere in questi casi l'applicazione della procedura più indicata;

considerando che la vendita della produzione di semi di colza, ravizzone e girasole agli organismi d'intervento, nell'attuale situazione del mercato, dovrebbe essere eccezionale; che, per una sana gestione del mercato, è opportuno favorire la vendita di questa produzione alle imprese utilizzatrici ed evitare le spese comunitarie derivanti da operazioni di carattere speculativo; che è quindi opportuno limitare la possibilità di acquisto da parte degli organismi d'intervento agli ultimi mesi della campagna di commercializzazione;

considerando che il regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole, di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, può determinare una cospicua riduzione dell'importo dell'aiuto per un lieve superamento del quantitativo massimo garantito; che la fissazione di un limite massimo per questa riduzione può indurre, in contrasto con gli obiettivi del regime, ad aumentare la produzione; che occorre, per migliorare l'efficacia del regime, aumentare per la campagna 1987/1988, questa riduzione;

considerando che per facilitare, in pratica, la commercializzazione dell'olio d'oliva è opportuno adattare le denominazioni e le definizioni di cui all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE; che occorre tuttavia prevedere un periodo transitorio, per consentire l'introduzione delle nuove disposizioni;

considerando che, per migliorare la commercializzazione dei prodotti del settore dei grassi e aumentare la redditività dei medesimi, è opportuno prevedere la possibilità di applicare norme di commercializzazione per questi prodotti; che l'applicazione di tali norme impone agli Stati membri l'instaurazione delle misure di controllo appropriate, per garantirne il rispetto,

<sup>(1)</sup> GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU n. C 156 del 15. 6. 1987.<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(5)</sup> GU n L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è inteso a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori.

Ogni anno anteriormente al 1° agosto il Consiglio fissa, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione. Tale aiuto può essere fissato ad un livello particolare per i produttori con una produzione media che non supera i 200 kg di olio d'oliva per campagna.

Secondo la stessa procedura, il Consiglio fissa, per un periodo determinato e per la prima volta nelle campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, il quantitativo massimo di olio d'oliva a cui si applica l'aiuto fissato. Il quantitativo massimo viene fissato contemporaneamente all'aiuto per la prima campagna del periodo in questione.

L'aiuto è fissato tenendo conto dell'incidenza che l'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 esercita su una parte soltanto della produzione. La produzione massima di olio d'oliva a cui si applica l'aiuto fissato è determinata tenendo conto, in particolare, della produzione media di un periodo di riferimento e del livello auspicabile della produzione.

Se la produzione effettiva di una campagna:

- a) è inferiore al quantitativo massimo fissato per questa campagna, eventualmente maggiorato del quantitativo di riporto come appresso indicato, la differenza constatata si aggiunge alla produzione massima a cui si applica l'aiuto unitario fissato per la campagna successiva;
- b) è superiore al quantitativo massimo fissato per questa campagna, eventualmente maggiorato del quantitativo di riporto, all'aiuto unitario da versare per 100 kg della produzione effettiva si applica un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo massimo, eventualmente maggiorato come indicato più sopra, per il quantitativo effettivamente ammesso al beneficio dell'aiuto.

Tuttavia, detto coefficiente non si applica all'aiuto unitario da versare al produttore la cui produzione media non supera 200 kg d'olio d'oliva per campagna.

2. L'aiuto è concesso:

- agli olivicoltori che sono soci di un'organizzazione di produttori riconosciuta in applicazione del presente regolamento e la produzione media dei quali è di almeno 200 kg di olio d'oliva per la campagna, in funzione della quantità di olio d'oliva effettivamente prodotto;
- agli altri olivicoltori, in funzione del numero, del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte.»;

- 2) l'articolo 10 è soppresso;

- 3) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori hanno l'obbligo di acquistare durante i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre di ciascuna campagna, alle condizioni stabilite conformemente al paragrafo 4, l'olio d'oliva comunitario offerto dai produttori o dalle loro associazioni ed unioni riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 nei centri d'intervento situati nelle zone produttrici.»;

- 4) all'articolo 12 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, può essere decisa la cessione gratuita di quantitativi di olio d'oliva in giacenza all'intervento nell'ambito di operazioni puntuali di aiuti di emergenza. Tale decisione può prevedere altresì condizioni di trasformazione e di consegna ai beneficiari.»;

- 5) il testo dell'articolo 12, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alla decisione di cui al paragrafo 2 bis e alla fissazione dei centri di intervento, sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 38.»;

- 6) il testo dell'articolo 25, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Allo scopo di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento sono maggiorati mensilmente, durante cinque mesi almeno a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dall'inizio del quarto mese per i semi di girasole, di un ammontare uguale per i due prezzi.»;

- 7) il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Se i prezzi del mercato comunitario dei semi in questione sono inferiori al prezzo d'intervento, eventualmente ridotto conformemente all'articolo 27 bis,

un organismo d'intervento acquista a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 maggio e alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3 i semi di origine comunitaria offerti nei centri d'intervento. Fatto salvo l'articolo 27 bis, l'acquisto è effettuato al 94 % del prezzo d'intervento.»;

- 8) il testo dell'articolo 27 bis è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 27 bis*

1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno, e per la prima volta nella campagna di commercializzazione 1986/1987, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità, da una parte, e per i semi di girasole prodotti nella Comunità, dall'altra.

2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e della prevedibile evoluzione della domanda.

3. Se la produzione dei semi di colza, ravizzone o girasole, stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, supera il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna in questione, l'importo dell'aiuto è ridotto in proporzione all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente che è in rapporto con l'entità del superamento.

Tuttavia per la campagna di commercializzazione 1987/1988 questa riduzione dell'importo dell'aiuto alla produzione non può essere superiore al 10 % del prezzo indicativo.

Qualora il primo comma, applicato alla produzione effettiva invece che alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione, determina una riduzione dell'importo dell'aiuto diversa da quella effettuata, il quantitativo massimo garantito per la campagna di commercializzazione successiva viene adattato per tener conto di questa situazione.

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.»;

- 9) il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 35*

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.

2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.

3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare:

— per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;

— per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini "olio d'oliva puro".

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.

5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità, dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 38, di prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.

Tale proroga non può eccedere i due anni.»;

- 10) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 35 bis*

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere stabilite norme di commercializzazione; esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione.

Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme.

2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite norme di commercializzazione. Essi informano la Commissione del sistema istituito per l'applicazione del presente paragrafo.

3. Le norme di commercializzazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38. Tali norme sono adottate tenendo conto delle esi-

genze tecniche di produzione e di commercializzazione nonché dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei prodotti di cui all'articolo 1.

Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché gli eventuali metodi di analisi sono adottati secondo la stessa procedura.»;

11) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere:

- dal 1° luglio 1987 per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone;
- dal 1° agosto 1987 per quanto riguarda i semi di girasole;
- dal 1° novembre 1987 per quanto riguarda l'olio d'oliva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. E. TYGESEN

## ALLEGATO

**Denominazioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui all'articolo 35**

1. *Oli d'oliva vergini*: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli d'oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:

- a) olio d'oliva vergine extra: olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g per 100 g;
  - b) olio d'oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g per 100 g;
  - c) olio d'oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g per 100 g;
  - d) olio d'oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g.
2. *Olio d'oliva raffinato*: olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d'oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
  3. *Olio d'oliva*: olio d'oliva ottenuto da un taglio di olio d'oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.
  4. *Olio di sansa d'oliva greggio*: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d'oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
  5. *Olio di sansa d'oliva raffinato*: olio ottenuto dalla raffinazione di olio greggio di sansa d'oliva, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
  6. *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.